

***Chiarimenti e precisazioni in merito: all'adattamento di un Registratore di Cassa ad RT, alle verificazioni periodiche degli RT (o RC adattati), emissione di documenti di reso e annullo.***

1. Adattamento di un Registratore di Cassa a Registratore Telematico

Qualora un Registratore di Cassa venga adattato a Registratore Telematico tale operazione non comporta alcuna defiscalizzazione e oltre all'apposizione dell'etichetta con la nuova matricola, deve essere mantenuta anche l'etichetta con la vecchia matricola alla quale fa riferimento il libretto fiscale cartaceo del dispositivo.

2. Modalità di passaggio dalla verifica periodica annuale a quella biennale per gli RT

Qualora per un Registratore Telematico (o per un RC adattato ad RT) non sia stata ancora eseguita la procedura di attivazione, le verificazioni periodiche devono essere effettuate con frequenza annuale come previsto dalla normativa dei Misuratori Fiscali.

Nel momento in cui il dispositivo RT (o RC adattato a RT) viene attivato, la periodicità delle verificazioni diventa biennale, a decorrere appunto dalla data di attivazione del dispositivo.

Infatti nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 prot. 182017, al punto 1.7, è stabilito che:

- i Registratori Telematici sono sottoposti con periodicità biennale ad apposita verifica da parte del personale dei laboratori abilitati;
- la verifica è effettuata per la prima volta all'atto dell'attivazione dell'apparecchio.

3. Libretto di dotazione e rendicontazione su verificazioni periodiche

Qualora un Registratore Telematico (o un RC adattato ad RT) sia stato attivato ma non venga messo in servizio e venga quindi utilizzato in modalità Misuratore Fiscale per l'emissione di scontrini fiscali, continuano a sussistere per i tecnici abilitati gli obblighi di:

- aggiornamento del libretto fiscale cartaceo con gli interventi di manutenzione o di verifica periodica;
- invio trimestrale della rendicontazione relativa alle verificazioni periodiche e agli interventi effettuati.

I due obblighi sopraindicati cesseranno a decorrere dalla data in cui il dispositivo venga messo per la prima volta nello stato “in servizio”. Da quel momento infatti:

- il libretto di dotazione cartaceo dovrà essere conservato ai sensi dell’art. 16 del DM 23-mar-83, e non dovrà riportare ulteriori aggiornamenti;
- il libretto di dotazione informatico sarà aggiornato automaticamente con le informazioni relative alle verificazioni periodiche e alle manutenzioni eseguite dal personale dei laboratori abilitati.

#### 4. Verificazione periodica biennale: allineamento della scadenza con l’ultimo giorno del mese del biennio

La data di scadenza del termine biennale per l’esecuzione delle verificazioni periodiche successive alla prima è da intendersi fissata all’ultimo giorno del mese del biennio, indipendentemente dal giorno effettivo del mese in cui sia stata effettuata la precedente verifica.

*Esempio: se l’ultima verifica periodica del dispositivo è stata effettuata il 19 ottobre 2018, la successiva verifica potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2020.*

#### 5. Precisazioni su emissione di documento commerciale di annullo o reso merce (rif. Specifiche Tecniche paragrafo 2.1 – DOCUMENTO COMMERCIALE)

Per procedere all’emissione di un documento di annullo o reso merce, deve essere preliminarmente effettuata una ricerca del documento commerciale di vendita di riferimento nella memoria permanente di dettaglio del dispositivo.

*n.b: laddove il documento commerciale per annullo o reso merce venga richiesto dall’acquirente sulla base di uno scontrino fiscale, si può procedere con l’emissione di un documento commerciale per annullo o reso merce in modalità manuale, specificando tutti gli estremi dello scontrino fiscale a cui si fa riferimento.*

L’individuazione del documento commerciale di riferimento avviene nella memoria permanente di dettaglio verificando la corrispondenza con:

- la matricola del dispositivo dal quale il documento commerciale è stato emesso;
- l’identificativo del documento commerciale (composto dal numero progressivo di chiusura seguito dal numero progressivo del documento commerciale).

In funzione dell'esito della ricerca si distinguono i seguenti casi:

A) Qualora la ricerca abbia avuto esito positivo, è possibile procedere all'emissione del documento commerciale per annullo o reso merce per un importo pari o inferiore alla capienza di ciascuna aliquota del documento di vendita.

B) Qualora la ricerca abbia avuto esito negativo occorre distinguere i seguenti casi:

1. il documento commerciale è stato emesso da un altro dispositivo (matricola del dispositivo - RT o server-RT - differente dalla matricola stampata sul documento commerciale): si può procedere con l'emissione di un documento commerciale per annullo o reso merce in modalità manuale, specificando tutti gli estremi del documento commerciale a cui si fa riferimento;

2. il documento è stato emesso dallo stesso dispositivo (matricola del dispositivo uguale alla matricola stampata sul documento commerciale):

i. se la data del documento commerciale di riferimento è antecedente alla data del primo documento commerciale presente nella memoria di dettaglio (caso del DGFE sostituito): si può procedere con l'emissione di un documento per annullo o reso merce in modalità manuale, specificando tutti gli estremi del documento commerciale a cui si fa riferimento;

ii. se la data del documento commerciale è successiva alla data del primo documento commerciale presente nella memoria di dettaglio: si tratta di una situazione anomala che il sistema deve segnalare; inoltre non deve essere possibile proseguire con l'emissione del documento commerciale per annullo o reso merce neanche in modalità manuale.

Roma, 19 aprile 2019